

Reg. Sent. 1938/2025

Depositata il 30.12.2025

N. 1259/25 R.G. TRIB.

N. 5381/25 R.G.N.R.

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

SENTENZA

(art. 544 e segg c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pescara, in composizione Monocratica, Giudice Dott. Nicola Colantonio, all'udienza del 16.12.2025, ha pronunciato, con la lettura del dispositivo e della motivazione, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

S. M., nato in (...) il (...), residente in (...) alla Via (...), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to K. S. P.;

DETENUTO P.Q.C Presente

Difensore di fiducia Avv.to K. S. P. del Foro di Pescara;

IMPUTATO:

imputato per il delitto previsto e punito dagli artt. 56, 61, numero 5), 99, 624 e 625, numero 2) del codice penale, per avere, al fine di trarne profitto, posto in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco, ad impossessarsi dei beni che si trovavano custoditi all'interno dell'esercizio "(...)" di proprietà di D. A. ove si introduceva con violenza sulle cose (effrazione della vetrina della porta di accesso) in tempo di notte, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà e, segnatamente, a causa dell'intervento dei Carabinieri.

Con recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata.

Montesilvano, il 31 ottobre 2025;

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di: P.M. in persona della Dott.ssa Lorella De Bonis;

Avv.to K. S. P.

Le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Arrestato in flagranza di reato, S. M. veniva condotto davanti al Tribunale di Pescara per la convalida del provvedimento restrittivo e la celebrazione del giudizio direttissimo: l'arresto veniva convalidato. L'imputato, presente in udienza, chiedeva la definizione del procedimento con il rito del giudizio abbreviato. Ammesso il rito richiesto, all'udienza del 16-12-2025, all'esito della discussione, le parti concludevano come da verbale.

Osserva il Giudicante che, alla luce di tutte le risultanze probatorie legittimamente utilizzabili per la decisione (alla luce del rito prescelto), risulta incontestabilmente dimostrata la penale responsabilità del prevenuto per la condotta di reato compendiata nell'imputazione.

Invero, la lettura dei verbali di P.G. così permette di ricostruire la vicenda.

In data 31-10-2025, alle ore 02.55 circa, due pattuglie dei Carabinieri venivano inviate in Via (...) di Montesilvano in quanto era stato segnalato che un soggetto stava rovistando nei pressi della vetrina di un negozio da parrucchiere ubicato di fronte al locale (...). Sul posto, i Carabinieri potevano notare subito un soggetto (poi identificato in S. M.) che usciva da una finestra posta sopra ad una porta laterale del negozio di parrucchiere indicato. I Carabinieri riuscivano a bloccare l'imputato, che nella circostanza deteneva una busta stracolma di oggetti, nel mentre tentava di dileguarsi a bordo di una bicicletta: la perquisizione personale permetteva ai militi di accertare che il prevenuto trasportava con sé svariati oggetti (meglio specificati nel verbale di sequestro) che erano stati trafugati dal negozio di parrucchiere indicato. La persona offesa D. A., che gestiva l'esercizio commerciale da cui usciva l'imputato, sporgeva formale querela riconoscendo come propri gli oggetti rinvenuti nella disponibilità dello S. ed evidenziando che il malfattore, per accedere all'interno del locale, aveva divelto la porta d'ingresso: i Carabinieri, infatti, potevano constatare che la porta d'ingresso risultava divelta ed il relativo vetro era riverso sul pavimento del locale adibito a ripostiglio; nei pressi, si rinveniva un martello con manico in legno e testa in metallo di cui la persona offesa ne disconosceva il possesso. Le fotografie effettuate dal personale di Polizia Giudiziaria confermano la consistenza dello stato dei luoghi nei termini indicati.

In diritto, è buona regola ricordare che (Cfr. Cass. Sez. 1°, Sentenza n. 29101 del 18/06/2019), in tema di tentativo, il requisito dell'univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base

delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo.

Nella vicenda in esame, si rileva che l'imputato veniva sorpreso nel mentre usciva da un locale commerciale in possesso di svariati beni che erano presenti nella struttura; parimenti incontestabile è che una porta finestra risultava divelta, così da permettere l'accesso all'interno dei locali.

Ciò posto, può ragionevolmente affermarsi che il prevenuto previa forzatura di una porta finestra, si era introdotto all'interno del negozio di parrucchiere gestito dalla querelante certamente per impossessarsi dei beni presenti: l'intento illecito non si realizzava per il pronto intervento del personale di Polizia Giudiziaria.

La condotta di reato risulta aggravata atteso che l'imputato, per accedere nella struttura, danneggiava la porta d'ingresso; inoltre, si rileva che il prevenuto agiva in tempo di notte, così da pregiudicare la privata difesa. Il numero rilevante dei beni trafugati porta ad escludere la possibilità della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cp. La natura ed entità dei precedenti penali, che attestano la propensione delinquenziale del prevenuto, confermano che la condotta di reato costituisce ulteriore espressione della capacità criminale dello S.: circostanza che (considerato anche che l'imputato si dimostrava soggetto privo di autocontrollo, violando le prescrizioni delle misure cautelari) porta all'applicazione della contestata recidiva ed alla determinazione di una sanzione sensibilmente superiore rispetto al minimo edittale.

Fatte queste premesse, visto l'art. 133 cp ed applicata la riduzione per il rito prescelto, pena equa per S. M. è anni uno e mesi quattro di reclusione ed € 260,00 di multa (pena base, considerato l'aggravante contestata ed il disposto di cui all'art. 56 cp, anni uno e mesi sei di reclusione ed € 300,00 di multa; aumentata per la recidiva contestata ad anni due di reclusione ed € 350,00 di multa; ridotta per il rito nella misura predetta), a cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali, di sequestro e di custodia.

Si stima necessario indicare il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

P. Q.M.

Il Tribunale di Pescara – In composizione Monocratica -, visti gli artt. 438, 533, 535 cpp, dichiara S. M. colpevole del reato lui ascritto e, applicata la recidiva contestata e disposta la riduzione per il rito prescelto, lo condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed € 290,00 di multa, nonché al pagamento delle spese processuali, di sequestro e di custodia.

Motivazione riservata in giorni novanta.

Pescara, 16-12-2025

Il Giudice

Dott. Nicola Colantonio